

# Aggiornamento Fatturazione Elettronica da San Marino

#### Premessa normativa


L'articolo 12 del DL 34/2019 ha esteso l'obbligo di fatturazione elettronica tra Italia e Repubblica di San Marino. Dal 1° ottobre 2021 è previsto un periodo transitorio che durerà fino al 30 giugno 2022, in cui sarà possibile ma non obbligatorio, emettere e ricevere fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (Sdi).

L'aggiornamento consente di registrare le fatture passive in arrivo dalla Repubblica di San Marino.

## 1. Predisposizione archivi fornitore/cliente Sanmarinese

I soggetti residenti nella Repubblica di San Marino devono essere associati alla nazione San Marino.

La nazione deve essere presente in Tabella Nazioni (V-1.4.A.1) con il codice Iso **SM** come nell'esempio che segue:



# 2. Fatture passive da San Marino


L'operatore Sanmarinese emette la fattura senza Iva nei confronti del soggetto italiano indicando la Natura N3.1 NON IMPONIBILI – ESPORTAZIONI.

Il soggetto italiano la registra con il meccanismo del Reverse Charge ed emette autofattura TD19 ai sensi dell'art. 17 comma 2 DPR 633/72.

Si consiglia di registrare la fattura di acquisto in un sezionale a parte, con causali codificate similmente alle autofatture per acquisto di "beni esteri art. 17 c2", che si riportano di seguito.


Esempio di causale per la registrazione dell'autofattura sul Registro VENDITE:







Esempio di causale per la registrazione su Registro ACQUISTI:





Utilizzare codice iva apposito abilitato al rev.charge.

Se abilitato l'invio delle autofatture (C-7.6) il programma, al termine della registrazione, predispone il documento TD19 per l'invio a SDI.

### 3. Emissione fatture verso San Marino

Le fatture emesse nei confronti di operatori residenti nella Repubblica di San Marino sono assoggettate ad un codice Iva apposito con Natura N3.3 NON IMPONIBILI - CESSIONI VERSO SAN MARINO.

E' pertanto necessario:

a. Codificare un codice iva apposito, con Natura N3.3, esente da imposta di bollo, codificato in Vendite 1.4.3 come nell'esempio che segue:





- b. Codificare il cliente con le seguenti caratteristiche:
  - deve essere associato alla Nazione San Marino come indicato al punto 1.
  - codice fiscale lungo 7 (es SM12345), no Partita Iva;
  - indicare **2R4GTO8** nel codice destinatario per le fatture elettroniche (prima del periodo transitorio si utilizzava il codice XXXXXXX) che rappresenta l'ufficio tributario di San Marino, il quale verifica il regolare assolvimento dell'imposta sull'importazione e convalida la regolarità della fattura;
  - nella pagina commerciale memorizzare il codice esenzione iva nel relativo campo (ignorare il messaggio relativo al plafond)

